



COMUNE DI NAPOLI

AREA TUTELA DEL TERRITORIO

Servizio Protezione Civile

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Affidamento del servizio di redazione del piano di esodo comunale per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei e delle attività connesse di informatizzazione, partecipazione, comunicazione, monitoraggio, con contestuale aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile. **CUP: B62B23000540004 – CIG: 9909675A80**

ART. 1 - ENTE COMPETENTE

L'Affidatario dovrà rapportarsi con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e con il servizio di Protezione Civile del Comune di Napoli.

ART. 2 – CONTESTO E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il sistema vulcanico flegreo, situato a nord-ovest della città di Napoli, è contraddistinto da una vasta area calderica caratterizzata dalla compresenza di numerosi crateri nonché dalla peculiare aleatorietà legata alla localizzazione delle bocche eruttive.

Studi recenti, tuttavia, identificano all'interno della caldera flegrea due aree principali a maggiore probabilità di apertura di future bocche eruttive. L'area a massima probabilità è localizzata grossomodo nella zona di Astroni-Agnano, mentre la seconda area per valori di probabilità è localizzata in corrispondenza di Averno – Monte Nuovo.

Accanto a ciò va considerata anche la possibilità di verificarsi di particolari fenomeni esplosivi, noti come esplosioni freatiche, in aree con intensa attività idrotermale (area Solfatara/Pisciarelli), o dove esistano significative disponibilità di acqua superficiale, quali ambienti lacustri (Agnano), laghi intra-craterici (Averno) e mare (Golfo di Pozzuoli).

L'evento eruttivo considerato quale scenario di riferimento per la pianificazione in esame configura una problematica di competenza nazionale, regionale e comunale.

Ai fini di una compiuta cognizione in ordine all'oggetto della presente procedura, di seguito vengono riportati i principali atti succedutisi nel tempo ai fini dell'inquadramento pianificatorio connesso al rischio vulcanico Campi Flegrei.

Con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 250 del 26 luglio 2013 e con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2014, è stata definita la cosiddetta Zona rossa Campi Flegrei, ovvero l'area ad elevata probabilità di invasione di flussi piroclastici e, quindi, da sottoporre a evacuazione cautelativa in caso di possibilità di ripresa dell'attività eruttiva.

Successivamente i sette Comuni individuati, tra cui il Comune di Napoli, il cui territorio, ricade, completamente o parzialmente, nella summenzionata Zona rossa, su richiesta della Giunta Regionale della Campania, hanno trasmesso proprie osservazioni al fine di definire univocamente, a scala locale, il limite della c.d. Zona rossa Campi Flegrei.

All'esito dell'istruttoria delle osservazioni pervenute, con delibera di Giunta n. 669 del 23 dicembre 2014, la Regione Campania ha definito l'attuale perimetrazione della **Zona rossa Campi Flegrei**.

Con delibera di Giunta n. 175 del 3 aprile 2015, la Regione Campania ha preso atto ed ha approvato la nuova proposta di delimitazione della cosiddetta **Zona gialla dei Campi Flegrei**, trasmessa dal Dipartimento della Protezione Civile al Presidente della Giunta Regionale della Campania, costituita dai territori di sei Comuni campani e di parte di ventiquattro circoscrizioni del Comune di Napoli, interni o intersecati dalla curva di probabilità di superamento del 5%, per eruzione di taglia media da una qualsiasi bocca eruttiva all'interno della caldera flegrea, relativa al carico di 300 kg/mq determinato dall'accumulo di ceneri vulcaniche.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2016, sono state approvate le "Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei" con la nuova estensione della Zona Rossa ed i cosiddetti gemellaggi Comuni - Regioni ai fini della distribuzione territoriale della popolazione in caso di evacuazione.

Con Delibera di Consiglio Comunale di Napoli n. 132 del 22 dicembre 2017, sono state approvate le **Aree di emergenza** destinate alla popolazione in funzione del piano di esodo in modalità assistita per il rischio vulcanico Vesuvio e Campi Flegrei.

Con Delibera di Giunta Comunale di Napoli n. 607 del 3 dicembre 2018, è stato approvato lo schema del protocollo di intesa per i gemellaggi per il rischio vulcanico Vesuvio e Campi Flegrei.

Con Delibera di Giunta n. 547 del 4 settembre 2018, la Regione Campania ha approvato l'ubicazione delle

Are di incontro e l'elenco dei cancelli di primo livello di accesso alla viabilità principale per l'allontanamento della popolazione, con indicazione dei relativi Comuni di afferenza (per la porzione ricadente in Zona Rossa dei Campi Flegrei).

La zona rossa rappresenta l'area per la quale l'evacuazione preventiva costituisce, in caso di "allarme", l'unica misura di salvaguardia per la popolazione, essendo infatti esposta al pericolo di invasione di flussi piroclastici che, per le loro elevate temperature e velocità, rappresentano il fenomeno più pericoloso per le persone. Sono ricomprese in zona rossa diverse municipalità del Comune di Napoli, come appresso riportato:

- *interamente inclusi:*
- Quartiere Chiaia - Municipalità 1
- Quartiere Posillipo - Municipalità 1
- Quartiere Soccavo - Municipalità 9
- Quartiere Pianura - Municipalità 9
- Quartiere Bagnoli - Municipalità 10
- Quartiere Fuorigrotta - Municipalità 10

- *parzialmente inclusi:*
- Quartiere San Ferdinando - Municipalità 1
- Quartiere Montecalvario - Municipalità 2
- Quartiere Arenella - Municipalità 5
- Quartiere Vomero - Municipalità 5
- Quartiere Chiaiano - Municipalità 8.

La zona gialla costituisce l'area, esterna alla zona rossa, che in caso di eruzione è esposta alla significativa ricaduta di ceneri vulcaniche. Per quest'area potrebbero essere necessari allontanamenti temporanei della popolazione che risiede in edifici resi vulnerabili o difficilmente accessibili dall'accumulo di ceneri; sono ricompresi in zona gialla ventiquattro quartieri del Comune di Napoli.

Le attivazioni dei diversi soggetti istituzionali coinvolti sono organizzate per Fasi operative.

Ciascuna Fase operativa viene decretata dalle autorità competenti a livello nazionale ed attivata sulla base della variazione del Livello di allerta del complesso vulcanico. La variazione dei Livelli di allerta è proposta dalla Commissione per la previsione e la prevenzione dei Grandi Rischi – Settore rischio vulcanico, che la formula sulla base dei dati del monitoraggio e delle relazioni tecnico scientifiche ad essa trasmesse dal Dipartimento della Protezione Civile.

Il Piano di emergenza prevede i seguenti Livelli di allerta e fasi operative:

- BASE (VERDE)
- ATTENZIONE (GIALLO)
- PREALLARME (ARANCIONE)
- ALLARME (ROSSO)

I livelli di attenzione, preallarme e allarme corrispondono a variazioni significative dei segnali rilevati dal sistema di monitoraggio, che possono indicare l'approssimarsi di una fase eruttiva.

Attualmente il livello di allerta per i Campi Flegrei è giallo e la fase operativa adottata è di "attenzione".

Già nella fase di "preallarme", coloro che vogliono allontanarsi possono farlo, ma solo **autonomamente**. Potranno trasferirsi presso una sistemazione alternativa (es. seconda casa, da parenti o amici, casa in affitto).

Alla dichiarazione di "allarme" invece tutta la popolazione deve abbandonare la zona rossa e può scegliere di farlo **in modo autonomo o assistito**. Il tempo complessivo stimato per questa operazione è di 72 ore (3 giorni), così articolato:

- prime 12 ore per permettere alle persone di prepararsi e per predisporre le necessarie misure di regolazione del traffico;
- successive 48 ore per la partenza contemporanea ma cadenzata della popolazione da tutti i Comuni della zona rossa, secondo un cronoprogramma definito nei piani comunali;

- ultime 12 ore, come margine di sicurezza per la gestione di eventuali criticità e per consentire l'allontanamento anche degli operatori del sistema di protezione civile.

Per chi sceglie di essere assistito è stato definito uno schema di gemellaggio che prevede il trasferimento della popolazione dei Comuni in zona rossa nelle Regioni e Province autonome italiane. In questo caso, lo spostamento assistito delle persone dalle "Aree di attesa", definite nel Piano di Protezione Civile di ogni Comune, alle "Aree di incontro", individuate fuori dalla zona rossa, avverrà con autobus messi a disposizione dalla Regione Campania. Il loro successivo trasferimento verso i "Punti di prima accoglienza" nelle Regioni e Province autonome gemellate è previsto con modalità diverse (pullman, treni o navi) a seconda delle destinazioni, per limitare il carico sulle infrastrutture di mobilità e i disagi alla popolazione.

Chi sceglie di spostarsi autonomamente, con il proprio mezzo di trasporto, dovrà seguire i percorsi stradali di uscita dalla zona rossa stabiliti nel Piano di allontanamento. In tal caso, chi sceglie la sistemazione alternativa fornita dallo Stato dovrà proseguire verso i "Punti di prima accoglienza" individuati nelle Regioni e Province autonome gemellate; in alternativa chi sceglie di aderire all'eventuale contributo di autonoma sistemazione potrà proseguire verso la sistemazione alternativa individuata autonomamente. La regolazione del traffico in fase di allontanamento autonomo sarà gestita attraverso l'attivazione di cancelli che garantiranno il corretto cadenzamento del flusso veicolare in uscita dalla zona rossa.

L'intera pianificazione nazionale per il rischio vulcanico è articolata in tre momenti diversi ma complementari che fanno capo a responsabilità di Enti diversi:

1. Piano di evacuazione preventiva della popolazione: referenti della pianificazione sono i Comuni facenti parte della zona rossa (verso le zone di attesa ed in modalità autonoma);
2. Piano di allontanamento della popolazione: referente pianificazione è la Regione Campania;
3. Piani di trasferimento ed accoglienza delle Regioni e Province autonome: referenti sono le Regioni e Province autonome gemellate.

In tale ambito, gli obiettivi prioritari da perseguire immediatamente dopo il verificarsi dell'evento possono essere sintetizzati come segue.

1. Direzione e coordinamento di tutti gli interventi di soccorso da attuarsi presso la sede del Centro Operativo Comunale (COC).
2. Raggiungimento delle aree di attesa da parte della popolazione attraverso il supporto delle strutture operative locali (Volontari, Polizia Municipale, Forze dell'Ordine), coordinate dall'analoga Funzione di Supporto attivata all'interno del COC e utilizzando il sistema di trasporto pubblico locale, in sinergia con l'Azienda Napoletana Mobilità.
3. Informazione costante alla popolazione presso le aree di attesa, con il coinvolgimento attivo del Volontariato coordinato dall'analoga Funzione di Supporto attivata all'interno del COC.
4. Assistenza alla popolazione confluita nelle aree di attesa attraverso l'invio immediato di Volontari di Protezione Civile e Polizia Municipale, coordinati dalla Funzione di Supporto "assistenza alla popolazione" attivata all'interno del C.O.C., l'allestimento, per quanto necessario, presso le aree di attesa di servizi igienici, tende sanitarie, postazioni volanti anagrafiche, punti di ristoro.
5. Monitoraggio speditivo per ispezione e verifica di agibilità delle strade per consentire una valutazione delle condizioni di percorribilità dei percorsi, da effettuarsi con il coordinamento del Servizio Protezione Civile del Comune di Napoli di intesa con i Servizi Tecnici territoriali, con il coordinamento della Funzione di Supporto "censimento danni a persone e cose" attivata all'interno del COC.
6. Assistenza a persone anziane, bambini e soggetti portatori di handicap, da effettuarsi sotto il coordinamento della Funzione di supporto "assistenza alla popolazione" attivata all'interno del COC.

ART. 3 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'appalto ha per oggetto il servizio relativo alla redazione, comprensiva di ogni parere previsto dalla normativa

vigente in materia, ed alla diffusione del piano di esodo relativo al rischio vulcanico legato ai Campi Flegrei. Il servizio parte dagli elaborati già in possesso dell'ente che devono essere aggiornati e coordinati ai piani previsti, fra gli altri, dal Dipartimento Protezione Civile e dalla Regione Campania.

Assume particolare importanza la parte relativa alle modalità innovative di comunicazione del piano ai cittadini, nonché di partecipazione.

L'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile con la redazione e lo sviluppo del piano di esodo comunale per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei e delle attività connesse alla informatizzazione, partecipazione, comunicazione, monitoraggio dovrà essere effettuato avendo a riferimento il metodo Augustus e sarà volto a renderlo coerente con gli strumenti di programmazione vigenti.

La verifica e l'aggiornamento del Piano dovranno interessare, oltre alla parte introduttiva, le seguenti quattro parti fondamentali:

Parte I: dati di base;

Parte II: scenari degli eventi attesi;

Parte III: lineamenti della pianificazione;

Parte IV: modello di intervento.

L'incarico prevede anche il supporto e la redazione di tutti i materiali utili per l'adozione e l'approvazione del Piano di Esodo Campi Flegrei, con le relative appendici.

Inoltre nei termini e nei modi richiesti dall'iter approvativo, l'Affidatario dovrà valutare le osservazioni e opposizioni pervenute e predisporre le controdeduzioni al fine dell'accoglimento, totale o parziale, o del rigetto delle stesse.

Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale d'appalto.

Dati di base

Con riferimento alla Parte I, le attività affidate prevedono a cura dell'appaltatore l'acquisizione di tutti gli elementi conoscitivi di base atti allo sviluppo dei diversi scenari di evacuazione. Fra questi:

- le informazioni aggiornate necessarie per contestualizzare il territorio di riferimento, con l'individuazione di dettaglio degli edifici con relativi dati descrittivi della popolazione residente da evacuare, la puntuale descrizione del sistema stradale con relativa geometria, il quadro del parco veicolare, il complesso degli edifici strategici, etc.;
- la cartografia necessaria per sviluppare il Piano;
- gli strumenti di pianificazione ai diversi livelli territoriali assunti a riferimento nella stesura del Piano di Protezione Civile, ivi compresi quelli connessi alla Pianificazione di Protezione Civile regionale con i relativi tematismi di allontanamento connessi al rischio vulcanico campi Flegrei ed alla Pianificazione di Protezione Civile provinciale.

Alle attività sopraindicate si potranno aggiungere ulteriori approfondimenti di altri aspetti legati alla pianificazione necessari per una attenta e dettagliata ricostruzione del quadro conoscitivo.

Tutte le informazioni dovranno essere integrate dall'Affidatario, raccogliendole direttamente presso altri enti, organismi e soggetti che detengono i dati, anche per il tramite del Comune di Napoli, o rilevandoli direttamente sul territorio, attraverso analisi integrative ritenute opportune, quali, per esempio, rilevamento dei flussi di traffico, indagini demoscopiche, indagini o questionari on line, ecc. al fine di raccogliere le opinioni dei cittadini. Ricade in capo all'Affidatario la scelta di effettuare indagini integrative e le relative modalità e tipologie. Il costo per le indagini è da intendersi compreso nell'ambito dell'importo posta a base di gara.

Scenari degli eventi attesi

Con riferimento ai **diversi scenari di evento** le attività di verifica, aggiornamento, redazione e integrazione dovranno riguardare:

- la descrizione sintetica della dinamica dell'evento;
- la perimetrazione di dettaglio dell'area che potrebbe essere interessata dall'evento con l'individuazione puntuale degli edifici, relativi dati di dettaglio della popolazione residente da evacuare, ed ogni altro elemento utile ad una compiuta e complessiva cognizione della sovrapposizione fra elementi di pericolosità, di vulnerabilità e fattori esposti;
- la valutazione preventiva del probabile danno a persone e/o cose che si avrebbe al verificarsi dell'evento atteso.

Lineamenti della pianificazione

Nell'ambito dei **Lineamenti della Pianificazione** vengono sviluppati gli obiettivi principali da conseguire per garantire un'efficace gestione dell'emergenza a livello locale, e quindi per la definizione del modello di intervento del Piano Comunale di protezione Civile.

In particolare, ivi si delineano gli obiettivi da conseguire per organizzare un'adeguata risposta di Protezione Civile subordinatamente ai diversi scenari e si indicano, al verificarsi dell'evento, le Componenti e le Strutture Operative designate alla gestione e superamento dell'emergenza.

Nell'ambito dei Lineamenti Pianificatori dovranno essere sviluppate, con idonee metodiche di simulazione trasportistica, le diverse fasi di esodo, sia con riferimento all'esodo assistito che all'esodo autonomo, con speciale riguardo all'identificazione dei cancelli di uscita e della viabilità da utilizzarsi per il raggiungimento delle aree di attesa e delle aree di incontro destinate ai residenti della zona rossa interna al Comune, all'individuazione/aggiornamento e gestione delle aree di attesa, da cui partono i mezzi pubblici su gomma per la popolazione che necessita di assistenza per l'allontanamento verso le aree di incontro, alla suddivisione del territorio comunale in settori ai fini dell'allontanamento con assegnazione della popolazione ai cancelli, percorsi interni ai territori comunali e priorità di allontanamento della cittadinanza (p.e. precedenza ai quartieri più prossimi ai cancelli, priorità all'allontanamento con mezzo pubblico...), l'informazione alla popolazione sulla pianificazione comunale, ed in particolare sulla dislocazione delle aree di attesa (anche predisponendo opportuna segnaletica di emergenza).

Dovranno essere curate dall'Affidatario anche le fasi di pubblicazione e raccolta delle osservazioni presso gli altri Enti, predisponendo anche le relative controdeduzioni, fino all'approvazione del piano in Consiglio comunale.

L'individuazione dei portatori di interesse (stakeholder) e cittadini da coinvolgere nei tavoli di partecipazione dovrà essere proposta dall'Affidatario e condivisa dall'Amministrazione.

Sono comprese nell'importo dell'appalto tutte le prestazioni accessorie necessarie alla realizzazione del servizio stesso quali: ideazione grafica e stampa di tutto il materiale necessario per le pubblicazioni, gli eventi di partecipazione e comunicazione, slide o altro materiale quali verbali, foto, report di sintesi da mostrare durante tutti i momenti di confronto, partecipazione e comunicazione.

In sintesi l'Affidatario dovrà:

- organizzare e gestire gli eventi di partecipazione pubblici e con le istituzioni: almeno quindici incontri pubblici e tutti gli incontri tecnico-politici previsti;
- redigere i verbali degli incontri (sintesi, foto e scopi raggiunti) e divulgarli;
- valutare le osservazioni e opposizioni pervenute (sia in merito agli aspetti trasportistici che ambientali) e predisporre le controdeduzioni;
- preparare e stampare il materiale necessario ai vari momenti di incontro, partecipazione e comunicazione;
- redigere una sintesi complessiva di tutto il processo partecipativo;
- curare la pagina web;
- realizzare eventuali indagini o questionari on line con successiva valutazione dei risultati.

Ai fini dello sviluppo delle attività dianzi richiamate, l'appaltatore dovrà determinare una accurata stima dei flussi di domanda, produrre la costruzione del modello di offerta e del modello di interazione domanda/offerta, implementando i diversi scenari operativi.

Modello di intervento

Il **Modello di intervento** dovrà essere delineato sulla base degli scenari di evento ed articolato per tipologia di livello di allerta. Il modello contemplerà l'assegnazione delle responsabilità e dei compiti nei vari livelli di comando e controllo per la gestione dell'emergenza a livello comunale, le procedure, suddivise nelle fasi operative di preallerta, attenzione, preallarme e allarme, in base alle caratteristiche ed all'evoluzione dell'evento, connesse a specifiche attività del Sindaco, dei presidi operativi/territoriali comunali e del C.O.C, nonché dei diversi Servizi tecnici comunale coinvolti per materia e/o territorio.

Inoltre, nei termini e nei modi richiesti dall'iter approvativo, l'Affidatario dovrà valutare le osservazioni e opposizioni pervenute e predisporre le controdeduzioni al fine dell'accoglimento, totale o parziale, o del rigetto delle stesse.

Costituisce parte integrante dell'appalto la fornitura di un modello interoperabile di simulazione, funzionale alla successiva implementazione di scenari operativi, sviluppato con un software che operi in macro e in micro-simulazione dinamica, che permetta di "simulare" gli scenari di allarme con l'obiettivo di fornire supporto alla implementazione da parte degli operatori della Stazione Appaltante per un numero di anni minimo pari a 2.

Al fine di garantire la piena affidabilità dei risultati ottenuti, l'applicazione modellistica deve essere accompagnata da un rapporto di calibrazione che documenti in dettaglio tutti i passaggi seguiti nella costruzione, calibrazione e applicazione del modello, in modo che possano essere perfettamente riproducibili da parte di terzi, e in particolare da parte degli enti committenti, senza assistenza successiva da parte del consulente. Lo strumento deve inoltre consentire l'esportabilità dei dati per eventuali successivi utilizzi anche con software diversi.

Nel documento definitivo di Piano dovrà essere compresa anche una stima dei relativi costi di realizzazione e delle possibili coperture finanziarie e l'elenco degli interventi prioritari, indicando gli eventuali lotti funzionali.

L'Affidatario dovrà supportare l'Amministrazione dalla definizione della proposta di piano fino alla sua approvazione.

In particolare, l'Affidatario dovrà predisporre tutta la documentazione necessaria per le varie fasi previste dall'iter di approvazione del piano, e dovrà fornire l'assistenza tecnica necessaria agli uffici e ai referenti politici nella fase di pubblicazione del Piano, partecipando, qualora richiesto, ai necessari incontri tecnico/politici interni agli Enti e a tutti gli incontri pubblici, approntando materiale esplicativo di sintesi e avvalendosi anche di presentazioni video e multimediali.

Il procedimento ai fini dell'adozione e dell'approvazione del Piano di Esodo – Campi Flegrei è il seguente:

1. adozione del Piano di Esodo in Giunta comunale;
2. pubblicazione per 30 giorni del Piano di Esodo e raccolta delle eventuali osservazioni;
3. controdeduzioni delle osservazioni e approvazione del Piano di Esodo in Consiglio comunale.

Aree d'ammassamento mezzi e soccorritori

In appendice, occorrerà fare un focus particolareggiato sul sistema di distribuzione e trasporto dei mezzi e dei soccorritori, in particolare dovranno essere individuate le Aree d'Ammassamento Mezzi e Soccorritori. Tali aree sono quelle aree nelle quali far affluire i materiali, i mezzi e gli uomini che intervengono per svolgere le funzioni di direzione, coordinamento, operazioni di soccorso e di assistenza alla popolazione in caso di emergenza

La ricostruzione del quadro conoscitivo relativo al sistema logistico e del trasporto dei mezzi di soccorso e dei soccorritori si baserà sugli scenari attesi, nelle loro diverse modalità e nella loro più probabile distribuzione

territoriale. Ricade in capo all’Affidatario la scelta di effettuare indagini integrative e le relative modalità e tipologie. Il costo per le indagini è da intendersi compreso nell’ambito dell’importo posta a base di gara.

Dovrà essere prevista una fase di partecipazione ulteriore e settoriale in relazione alla tematica, anche attraverso il diretto coinvolgimento degli enti preposti, appartenenti sia alla pubblica amministrazione che a imprese, operatori ed associazioni di categoria.

In base alle analisi del quadro conoscitivo, e in stretta relazione con le attività di coinvolgimento dei portatori d’interesse, occorrerà:

- individuare gli obiettivi specifici per la tematica indicata e definire le loro priorità;
- selezionare le strategie – con le relative politiche e azioni/misure – e i progetti necessari al conseguimento degli obiettivi.

ART. 4 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’AFFIDAMENTO

L’Affidatario espletterà il servizio in questione alle condizioni previste nel presente Capitolato, negli atti da questo richiamati, nonché nel rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti per il servizio oggetto dell’affidamento.

La Stazione appaltante si impegna a fornire all’Affidatario, all’inizio del Servizio, tutte le informazioni e gli atti in suo possesso attinenti all’espletamento del Servizio stesso. L’Affidatario nell’espletamento del proprio incarico dovrà rapportarsi con il Responsabile Unico del Procedimento e il servizio Protezione Civile.

Nello svolgimento del Servizio l’Affidatario deve tener conto delle direttive e delle disposizioni che possono essere impartite dalla Stazione appaltante, che può fornire le indicazioni e informazioni specifiche.

L’Affidatario dovrà garantire la presenza ai momenti di confronto con gli organi rappresentativi, con le diverse amministrazioni e figure istituzionali, con la cittadinanza e con tutti i portatori di interesse.

Tutti gli elaborati dovranno essere prodotti in 3 (tre) copie cartacee e su supporto digitale (in formato aperto), dovranno inoltre essere forniti i medesimi materiali sia in formato .pdf sia in formati editabili standard (ad esempio documenti Word o file Autocad, ecc.) e analogamente dovranno essere fornite le basi di dati raccolte ed elaborate (file Excel, database, .dbf, file shape, ecc.), e dovranno essere compatibili con i sistemi informativi in uso presso il Comune di Napoli. Dovranno fornirsi anche tutte le elaborazioni e il materiale prodotto durante l’intera prestazione, compresi gli scenari scartati. Tali elaborati dovranno essere consegnati entro la scadenza dell’affidamento, tenendo presente che la tempistica è legata all’offerta tempo.

L’Affidatario è obbligato, senza ulteriori compensi, a:

- relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta della Stazione appaltante;
- far presente alla Stazione appaltante, con la massima tempestività, evenienze o emergenze che si verificano nell’esecuzione delle prestazioni e che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione;
- partecipare alle riunioni indette dalla Stazione appaltante, a semplice richiesta della stessa nonché a ogni altra riunione indetta in ordine all’intervento.

Tutti gli elaborati, documenti e allegati devono essere redatti in lingua italiana. L’Amministrazione si riserva di chiedere la redazione di documenti in lingua inglese.

L’attività dovrà essere svolta dall’Affidatario presso le proprie strutture e con propri mezzi, fatti salvi gli incontri che saranno richiesti presso le sedi individuate dalla Stazione appaltante.

ART. 5 - TERMINI DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

I termini per l’espletamento dell’incarico sono di massimo di n. 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto e, comunque, fino alla definitiva approvazione dei piani, fatti salvi i tempi indicati dalla normativa per la pubblicazione del piano e per l’acquisizione di eventuali pareri degli Enti competenti.

Il Comune di Napoli si riserva di dare avvio alle attività anche nelle more della stipula del contratto.

L’Affidatario è responsabile del rispetto dei termini per l’espletamento del Servizio.

Eventuale proroga potrà essere concessa dal Responsabile Unico del Procedimento solo per cause non imputabili all’Affidatario, previa motivata richiesta scritta formulata con congruo anticipo.

In ogni caso, qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicata tempestivamente, per iscritto, al Responsabile Unico del Procedimento.

L’Affidatario risponde dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito a variazioni o sospensioni delle prestazioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.

Entro 15 giorni dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto dovrà essere consegnato un Piano operativo dettagliato, che espliciti nei particolari il programma generale di tutte le attività da eseguirsi a opera dell’Affidatario e le modalità operative.

A semplice richiesta della stazione appaltante dovrà essere consegnato un rapporto sull’andamento della redazione del piano e di tutte le problematiche affrontate e trattate.

Dopo 15 mesi su richiesta scritta della stazione appaltante l’aggiudicatario dovrà consegnare il piano al fine di attuare tutti i passaggi per l’approvazione finale.

La stazione appaltante ha facoltà di prorogare o sospendere i termini sopraindicati, previa richiesta scritta, in caso di forza maggiore, o per giustificati motivi che non siano imputabili all’Affidatario, o per cause imputabili all’iter burocratico da seguire.

ART. 6 - COORDINAMENTO TECNICO – ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO

L’Affidatario è tenuto ad indicare alla Stazione appaltante il nominativo di un “*coordinatore*”, esperto pianificatore, con esperienza almeno decennale, laureato in Architettura o in Pianificazione urbanistica e territoriale, designato al coordinamento, in qualità di responsabile dei rapporti con il Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Napoli.

L’Affidatario dovrà indicare, inoltre:

- un esperto in comunicazioni per l’elaborazione del percorso partecipativo, con esperienza almeno quinquennale, laureato in Scienze della comunicazione (o assimilabili);
- un esperto in pianificazione dei trasporti, con esperienza almeno decennale nel settore, laureato in Ingegneria;
- un esperto in progettazione di sistemi di trasporto, con esperienza almeno decennale nel settore, laureato Ingegneria;

Detti soggetti devono assumere il ruolo di componente del RTI concorrente o essere in rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato (iscritto all’albo professionale, con rapporto di lavoro qualificabile come collaborazione coordinata e continuativa su base annua, o munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263) con l’operatore economico che partecipa alla presente procedura. A tal fine l’operatore economico deve precisare il rapporto che intercorre con tali soggetti.

Invece, per ciò che attiene l’esperto in comunicazione, lo stesso può essere anche un consulente o tale incarico può essere affidato in subappalto, fermo restando che in ogni caso deve essere indicato l’esperto in comunicazione, iscritto all’albo professionale.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più competenze specialistiche, purché in possesso delle relative specializzazioni.

ART. 7 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo complessivo del corrispettivo calcolato è comprensivo di ogni attività necessaria allo svolgimento dell'incarico.

L'importo stimato posto a base di gara per la prestazione in oggetto, comprensivo di tutte le spese e le prestazioni richieste è pari a € 122.959,34 (euro centoventidue milanovecentocinquantanove/34) oltre IVA e oneri previdenziali previsti dalla legge.

L'importo totale, comprensivo di IVA e oneri previdenziali, è pari a € 156.010,00

A tale importo verrà applicato il ribasso percentuale offerto.

Non sono riconosciuti onorari, spese generali e compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa allo svolgimento dell'incarico.

Il pagamento avverrà secondo le seguenti modalità stabilite dal piano di finanziamento:

- 20% dell'importo dovuto al netto del ribasso offerto in sede di gara alla consegna dei documenti preliminari relativi al Piano di Esodo Campi Flegrei;
- 30% dell'importo dovuto al netto del ribasso offerto in sede di gara alla consegna dei documenti necessari all'adozione del Piano di Esodo Campi Flegrei;
- 20% dell'importo dovuto al netto del ribasso offerto in sede di gara all'approvazione del Piano di Esodo Campi Flegrei;
- 30% dell'importo dovuto al netto del ribasso offerto in sede di gara al termine delle attività previste dal contratto sancito con l'approvazione del piano in Consiglio comunale, a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità come da d.lgs. 50/2016.

La Stazione appaltante è estranea ai rapporti intercorrenti tra l'Affidatario e gli eventuali collaboratori delle cui prestazioni l'Affidatario intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a detti collaboratori non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

L'incaricato non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso superiore a quello previsto prima di aver ricevuto l'autorizzazione a procedere dal Comune di Napoli. In mancanza di tale preventivo benestare, l'Amministrazione non riconoscerà l'eventuale pretesa di onorario aggiuntivo.

Sono a carico dell'Incaricato le spese di bollo del contratto e quelle dell'eventuale registrazione, tutte le imposte e tasse da esso derivanti, a norma delle leggi vigenti. Sono a carico dell'Amministrazione committente l'IVA e i contributi previsti per legge.

Il pagamento all'Incaricato del corrispettivo da parte del Committente per le prestazioni oggetto del presente contratto è subordinato all'acquisizione della regolarità contributiva.

È esclusa ogni possibilità di rivalutazione, revisione, indicizzazione del corrispettivo spettante all'Affidatario per la durata del contratto, anche in ipotesi di proroga concessa/imposta dalla Stazione appaltante.

ART. 8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 136/2010. L'Affidatario, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 7 (sette) giorni dall'accensione del/i conto/conti dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i medesimo/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i.

L'esecutore si impegna a comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 136/2010 e s.m.i., da riportare eventualmente nel contratto d'appalto:

- a) le modalità di riscossione delle somme dovute secondo le norme che regolano la contabilità della Stazione appaltante;

- b) i dati identificativi del Conto Corrente bancario o postale dedicato con gli estremi necessari per il bonifico bancario relativi al pagamento. Tali dati ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010 e s.m.i. devono essere tali da garantire la tracciabilità dei pagamenti.
- c) le generalità delle persone titolari del Conto Corrente e di quelle legittimate ad operare ed a riscuotere le somme ricevute in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione appaltante.

L'Affidatario si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il/i conto/i in questione, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della stessa.

Il bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione di pagamento, deve riportare il codice unico di progetto (CUP) o il CIG (Codice identificativo Gare) relativo all'investimento.

La Stazione appaltante verificherà, in occasione di ogni pagamento all'esecutore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Nel caso in cui l'Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo pec, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

L'Affidatario si obbliga, inoltre, a introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010.

L'Affidatario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti della Stazione appaltante per il pagamento in acconto o a saldo di quanto contrattualmente dovutogli, il/i conto/i indicato/i per il pagamento sia/siano sempre compreso/i tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Affidatario si impegna altresì a effettuare sul/i conto/i di cui al medesimo comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al contratto stipulato, salvo le deroghe concesse dalla legge 136/2010 ed eventuali s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti della legge 244/2007 (finanziaria 2008) e dei successivi decreti attuativi l'aggiudicatario ha l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Le fatture in forma cartacea non potranno essere accettate da parte della Pubblica Amministrazione, né è possibile procedere al relativo pagamento. La trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) con codice IPA che verranno comunicati dalla stazione appaltante.

Il mancato rispetto di tale disposizione renderà irricevibili le fatture presentate in forma diversa da quella ammessa dalla legge.

ART. 9 – GARANZIE

Cauzione definitiva

L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, è tenuto a prestare, a garanzia di tutti gli oneri ivi derivanti, cauzione definitiva commisurata al ribasso percentuale offerto in sede di gara, secondo quanto disciplinato dal codice degli appalti, con esclusivo riferimento alle prestazioni oggetto del presente incarico. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; nonché a garanzia del rimborso delle somme che il Comune avesse sostenuto o da sostenere in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Comune. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

L'importo della garanzia, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

L'importo della garanzia è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

L'importo della garanzia è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del d.lgs. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Per fruire di tali benefici, l'operatore economico dovrà documentare in sede di offerta, il possesso del requisito allegando copia conforme all'originale della certificazione posseduta in corso di validità. Si precisa che:

- in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti gli operatori economici che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascun operatore economico raggruppato e/o raggruppando assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- in caso di partecipazione in consorzio il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

La Garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria del Comune di Napoli;

c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui

all'art. 103, comma 9 del Codice.

In caso di prestazione della garanzia sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

- essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
- essere prodotta in originale (sottoscritta in originale dal garante) con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- le polizze con firma digitale del garante devono riportare l'autentica della sottoscrizione da parte di un notaio.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del Codice civile;
- l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della predetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione da parte del Comune, che procederà all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Garanzia sul pagamento della rata di saldo

1. Il pagamento della rata di saldo è subordinato, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice dei contratti, alla prestazione di una specifica garanzia fidejussoria.
2. Detta garanzia fidejussoria, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice dei contratti, dovrà essere di entità pari all'importo della rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Codice dei contratti (24 mesi).

Polizza assicurativa del progettista

L'aggiudicatario contestualmente all'aggiudicazione deve produrre la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La suddetta polizza di responsabilità civile professionale deve coprire anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La mancata presentazione della polizza determina la decadenza dall'incarico.

La polizza del progettista o dei progettisti decorre a far data dalla sottoscrizione del contratto.

Qualora la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, autorizzasse l'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, la garanzia definitiva dovrà decorrere dalla data di effettivo inizio attività (e non dalla stipula contrattuale).

Responsabilità dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario è responsabile della perfetta esecuzione dell'incarico, secondo quanto prescritto nel presente Capitolato, nonché nelle disposizioni non opposte, contenute negli ordini, istruzioni e precisazioni della Committente o del Responsabile del Procedimento.

L'Aggiudicatario dovrà correggere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle disposizioni di cui sopra, o quanto non eseguito, comunque, a regola d'arte.

L'Aggiudicatario è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà e cose nell'esecuzione dell'attività oggetto dell'incarico.

ART. 10 – OBBLIGO A CARICO DELL’AFFIDATARIO

L’Affidatario, nell’espletamento di tutte le operazioni affidate è tenuto al rispetto della documentazione di gara, degli obblighi assunti con l’offerta, del contratto e di tutte le disposizioni legislative, amministrative e regolamentari vigenti applicabili in costanza di contratto.

Tutte le fasi operative elencate sono ricomprese fra quelle remunerate dal corrispettivo di cui al punto 7. L’Affidatario provvederà a propria cura e spese all’acquisto dei materiali e dei beni necessari allo svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento, nonché alla retribuzione del personale e dei collaboratori necessari all’espletamento delle stesse.

L’Affidatario, con riferimento a tutte le attività affidate e in linea con gli obiettivi di principio, è inoltre tenuto a supportare la Stazione appaltante, rendendo disponibili i dati, le analisi svolte, le professionalità individuate per l’adempimento del contratto, nello svolgimento di analisi, ricerche o progetti relativi agli argomenti trattati in caso di richiesta esplicita anche oltre la data di scadenza del contratto.

L’Affidatario dovrà garantire la propria disponibilità, nella figura di almeno uno dei Responsabili individuati, per almeno un incontro a settimana per tutto il periodo contrattuale, presso la sede indicata dalla stazione appaltante per svolgere attività di confronto, verifica e lavoro congiunto. Dovrà inoltre garantire la propria disponibilità a prendere parte agli incontri di partecipazione politici e a presentare gli elaborati prodotti e le idee sviluppate durante l’attività. Sarà la stazione appaltante a convocare l’Affidatario, concordando preventivamente la data d’incontro.

ART. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del Codice è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell’Affidatario fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d, punto 2, del Codice; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Nei casi previsti dall’art. 106, comma 1, lettera d, punto 2, del Codice le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall’art. 1 del d.P.C.M. 187/1991 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice dei contratti.

Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal d.lgs. 159/2011. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione Appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 52/1991, e alle condizioni di cui al presente articolo.

Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni dei crediti del presente appalto, sarà efficace e opponibile alla Stazioni appaltanti qualora questa non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione può avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscrivere contestualmente al contratto d'appalto. La Stazione appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell'esecutore, senza obbligo di motivazione.

In ogni caso la Stazione appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto, con questo stipulato.

ART. 12 - STIPULA DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI

Il contratto sarà formalizzato e gestito dal Comune di Napoli. Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell'aggiudicatario senza alcuna possibilità di rivalsa.

Tali oneri sono: marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di registro a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

L'aggiudicatario dell'incarico con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, comma 2, del Codice civile, tutte le clausole previste nel presente Capitolato prestazionale, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

ART.13 - RISERVATEZZA

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui sia a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del Servizio, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Servizio.

L'obbligo suddetto sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario, o predisposto, in esecuzione del Servizio.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, seppur a vario titolo, nell'esecuzione del Servizio, degli obblighi di segretezza anzidetta.

L'Aggiudicatario si impegna, altresì, al rispetto del d.lgs. 196/2003 e dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto. I dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dalla Stazione appaltante esclusivamente ai fini della gara e della individuazione dell'Aggiudicatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali. L'inadempimento costituirà causa di risoluzione contrattuale ai sensi del successivo articolo "inadempimento e risoluzione".

ART. 14 - PENALI

Il ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui sopra e/o assunti con l'offerta da parte dell'Affidatario può comportare l'applicazione di una **penale di importo pari a 30,00 (trenta/00) euro per ogni giorno di ritardo riscontrato**, in ogni adempimento.

La mancata presentazione, senza giustificato motivo, a un incontro di lavoro o relativo alle attività di comunicazione e consultazione convocate, nel rispetto degli accordi contrattuali, può comportare l'applicazione di una **penale di importo pari a 100,00 (cento/00) euro**.

Qualora si verificassero inadempimenti, ritardi o difformità delle attività rispetto a quanto previsto nel presente capitolato e nell'offerta di gara, potranno essere previste **penali fra un minimo di 500,00 (cinquecento/00) euro e un massimo di 5.000,00 (cinquemila/00) euro a seconda della gravità del fatto**. Tali penali saranno quantificate dal Responsabile Unico del Procedimento in considerazione all'entità dell'inadempimento stesso.

L'applicazione della penale non esclude la responsabilità dell'Affidatario per eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione appaltante.

Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 108 del Codice dei contratti e il successivo art. 15, in materia di risoluzione del contratto.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dell'esecuzione e l'Organo di collaudo, ove costituito.

ART. 15 - INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE

È fatto obbligo all'Affidatario di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte della Stazione appaltante purché per attività inerenti il Servizio affidato.

Qualora l'Affidatario non ottemperi, nello svolgimento del Servizio, alle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare, nei documenti di gara o alle indicazioni e direttive che possano essere impartite dal Comune di Napoli, quest'ultimo procede, a mezzo PEC, ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle obbligazioni contrattuali entro un termine perentorio, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso. In difetto, il Comune di Napoli potrà procedere alla risoluzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice civile, in caso di grave inadempimento e di penali per un importo pari al 10% del valore del contratto, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell'Aggiudicatario stesso nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Costituiscono motivi di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile (clausola risolutiva espressa) le seguenti fattispecie:

- sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- interdizione, sulla base dell'informativa Antimafia emessa dalla Prefettura, per l'Aggiudicatario provvisorio o il contraente;
- accertamento dell'impiego di manodopera con modalità irregolari o del ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro oggetto che intervenga a qualsiasi titolo nello svolgimento della prestazione di cui lo stesso venga a conoscenza.

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari inerenti all'appalto, il contratto d'appalto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

In caso di ripetute violazioni al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 24 aprile 2014, si procede alla risoluzione del contratto.

Qualora il Direttore dell'esecuzione o il Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno per le proprie competenze, accertino il verificarsi di una delle ipotesi sopraelencate (o altri casi per i quali l'inadempimento, l'irregolarità o il ritardo posto in essere dall'esecutore possano compromettere la buona uscita dei lavori) si procederà senza indugio alla risoluzione del contratto seguendo il procedimento di cui all'art. 108 del d.lgs. 50/2016.

Nei casi di risoluzione del contratto, la stessa avrà effetto dalla venuta a conoscenza all'Affidatario della decisione assunta dalla Stazione appaltante mediante PEC inviata da parte del Responsabile Unico del Procedimento ovvero mediante ordine di servizio del Direttore dell'esecuzione.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera a raccomandata o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento.

Per il ripetersi di gravi inadempienze, preve le contestazioni del caso, potrà darsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto all'Aggiudicatario salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti dell'Aggiudicatario stesso.

All'aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Committente non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

ART. 16 - RECESSO

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dall'incarico in oggetto in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, da inoltrarsi all'Affidatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con 30 giorni di preavviso.

La Stazione appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dall'incarico in oggetto in caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi da lui assunti senza giustificato motivo con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ad effetto immediato.

Il progettista, a comunicazione ricevuta, dovrà far pervenire entro 30 giorni tutte le informazioni e i risultati dell'attività svolta fino a quel momento. La Stazione appaltante dovrà liquidare al professionista tutte le prestazioni fino a quel momento svolte.

La Stazione appaltante ha inoltre facoltà di dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di reclamo o di opposizione da parte del professionista, in qualunque fase delle prestazioni qualora ritenga di non dare seguito alle ulteriori fasi di affidamento. In tali casi al tecnico incaricato sarà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano meritevoli di approvazione.

È fatto divieto all'Aggiudicatario di recedere dal contratto sottoscritto con la Stazione appaltante.

Oltre ai casi di risoluzione del contratto espressamente previsti e quelli operanti ope legis, la Stazione appaltante ha la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal contratto, in caso di violazione di una delle clausole di autotutela o al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 11, comma 3, del d.P.R. 252/1998 e ss.mm.ii..

La Stazione appaltante, inoltre, si riserva il diritto di recedere dal contratto a fronte di informazioni antimafia, anche atipiche, comunque ed in qualsiasi momento pervenute, che segnalino il rischio di tentativi di infiltrazione nell'Aggiudicatario da parte della criminalità organizzata.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il RUP ha la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto medesimo, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. Il RUP può, altresì, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto.

ART. 17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione e dall'interpretazione del contratto saranno devolute al giudice ordinario. Il foro competente è il Tribunale di Napoli.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa vigente, i dati forniti dalle società saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.

Il titolare del trattamento è il Comune di Napoli – Servizio Protezione Civile.

ART. 19 - ONERI E OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI

Restano a carico dell'Affidatario gli oneri e gli obblighi relativi all'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro applicabili al settore oggetto di affidamento.

ART. 20 – SUBAPPALTO

Per la particolare tipologia dell'appalto in oggetto, è vietato il sub-appalto in virtù dell'art.31 comma 8 del D.lgs.50/2016.

Non sono considerate sub-appalto le seguenti attività che pertanto l'Affidatario potrà acquistare da fornitori terzi e/o comunque mediante sub-contratti: eventuali indagini, il rilievo fotografico, le indagini sul campo eccetto l'organizzazione e il coordinamento, la stampa di materiale divulgativo e per la comunicazione, e in generale le attività prive di contenuto intellettuale, nonché altre eventuali attività individuate in sedi di chiarimenti forniti dalla stazione appaltante nella fase precedente la formulazione delle offerte.

Si applica comunque quanto disposto dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016, in tema di sub-contratti.

Per ciò che attiene la parte relativa alla comunicazione è possibile procedere al subappalto secondo quanto stabilito dall'art.105 del d.lgs. 50/2016.

ART. 21 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI NAPOLI – PATTO DI INTEGRITÀ

L'esecutore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici; equivale altresì a completa accettazione di tutte le disposizioni che regolano il presente appalto e di tutte le previsioni contenute nel progetto definitivo posto a base di gara per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione

L'Affidatario dà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta.

L'Affidatario non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione delle prestazioni, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria dei fatti non conoscibili con la normale diligenza o alle cause di forza maggiore.

Protocollo di Legalità

Nel partecipare alla gara l'Affidatario dichiara di conoscere e di accettare le condizioni inserite nel Protocollo di legalità sottoscritto dall'Amministrazione comunale e dall'U.T.G. territorialmente competente, in data 1 agosto 2007, recepite con delibera di Giunta comunale n. 3202 del 27 settembre 2007.

La Stazione appaltante, oltre all'osservanza del Codice dei contratti, del d.P.R. 252/1998, nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale della Campania 3/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o

superiore a €250.000,00, ovvero ai subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a €100.000,00, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a €50.000,00; tutte somme al netto di IVA, la Stazione appaltante:

- a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti e/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del d.P.R. 252/1998 sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al d.lgs. 490/1994;
- b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto a individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna a inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari e a eventuali successive variazioni;
- c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo i lavori, servizi e forniture, dell'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
 - I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
 - II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 - III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% (venti per cento) del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

decorso il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa acquisizione del certificato camerale delle imprese interessate, con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del d.P.R. 252/1998. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la Stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

- d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto, o all'autorizzazione al subcontratto;

- e) si impegna a inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del d.P.R. 252/1998;
- f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
- si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;
- g) si impegna a inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:
- I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del d.lgs. 190/2002 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somma dovuta in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì, incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera, delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% (novantacinque per cento) dell'importo del contratto;
 - II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;
- h) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al d.l. 143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

Le domande di partecipazione devono essere corredate dalle dichiarazioni di cui all'art. 8 del Protocollo di legalità.

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto in data 1 agosto 2007 dal Comune di Napoli con la Prefettura di Napoli e pubblicato sul sito <http://www.utgnapoli.it>, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti e di essere disposto a sottoscrivere nel contratto d'appalto, in caso di aggiudicazione, tutte le clausole espresse contenute nel Protocollo stesso e riferite agli obblighi delle imprese (clausola n. 1).

La sottoscritta impresa si impegna, nel rispetto del Protocollo di legalità, a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei propri confronti, nei confronti degli eventuali componenti la compagine sociale dell'impresa o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere) (clausola n. 2).

La sottoscritta impresa si impegna, nel rispetto del Protocollo di legalità, a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al precedente punto e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa (clausola n. 3).

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare, nel rispetto del Protocollo di legalità, la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto relativo ai lavori oggetto del presente appalto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse e che, qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite e che le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile (clausola n. 4).

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare, nel rispetto del Protocollo di legalità, la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale (clausola n. 5).

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza e accettare senza riserva alcuna, nel rispetto del Protocollo di legalità, il divieto per la Stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatari (clausola n. 6).

Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli

La stazione appaltante informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014, così come integrato e modificato con Deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017.

Tutte le imprese fornitrici di beni e servizi, quali soggetti terzi, sono tenute, nei rapporti con la stazione appaltante, ad uniformare la loro condotta nel rispetto delle norme definite nel Codice di Comportamento come dallo stesso previsto all'art. 2 comma 3.

In caso di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento da parte dell'impresa aggiudicataria si applicheranno le sanzioni previste dal Patto di Integrità adottato dall'Ente, così come disposto all'art. 20 comma 7 di detto Codice.

In caso di gravi e reiterati violazioni del Codice di Comportamento, la Stazione appaltante risolverà unilateralmente il contratto.

Patto di integrità

La Deliberazione di Giunta comunale n. 797 del 3 dicembre 2015 “Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse” approva il documento denominato “Patto di Integrità” recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti. Il suddetto documento, pertanto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato dal concorrente nella “Documentazione Amministrativa”.